



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Assicurazione quando si può cambiare

Autore: Massimo Coppin | 06/10/2017



***Sei scontento della tua compagnia di assicurazione? Ora la puoi cambiare più facilmente di prima***

Premio troppo alto, copertura troppo limitata, condizioni contrattuali sfavorevoli... Possono essere tanti i motivi di insoddisfazione verso la propria compagnia assicurativa.

Inoltre, le assicurazioni on line che propongono condizioni più economiche rispetto

a quelle tradizionali nonché gli stessi siti internet che confrontano i prezzi praticati dalle varie compagnie alimentano il desiderio di abbandonare l'impresa assicurativa con la quale si è impegnati e di passare a una nuova. Ebbene, **cambiare assicurazione** si può e adesso è più facile di prima.

## **Niente più tacito rinnovo dell'assicurazione**

Fino al 2012 chi intendeva effettuare la disdetta della **polizza assicurativa per la responsabilità civile auto (Rca)** doveva inviare apposita comunicazione scritta - via fax o raccomandata r/r - alla propria compagnia entro il quindicesimo giorno antecedente alla scadenza del contratto.

In mancanza, la polizza veniva prorogata automaticamente alle stesse condizioni e per la stessa durata.

Attualmente, invece, allo scadere della polizza e in assenza del pagamento del premio, si ha l'automatica disdetta.

In particolare, la legge prevede che il contratto abbia durata annuale (soltanto su richiesta dell'assicurato è possibile fissare la durata di un anno più frazione), che cessi in maniera automatica alla scadenza e che non possa essere tacitamente rinnovato **[1]**.

Eventuali clausole di **rinnovo tacito** saranno quindi considerate nulle.

La durata annuale ha lo scopo di evitare che il divieto di **tacito rinnovo** venga sostanzialmente aggirato dalla compagnia di **assicurazione** mediante la previsione della durata pluriennale del contratto.

Naturalmente, al fine di garantire la consapevolezza della scelta da parte dell'assicurato di disdettare la polizza, l'impresa di **assicurazione** deve comunicargli l'approssimarsi della scadenza del contratto con un preavviso di almeno trenta giorni ed è tenuta altresì a estendere la copertura assicurativa non oltre il quindicesimo giorno successivo alla cessazione.

In questo modo la legge tende a evitare che l'automobilista resti scoperto sotto il

profilo assicurativo nella fase di transizione tra la vecchia e la nuova **assicurazione**.

A tal fine, infatti, è interesse dell'assicurato stipulare il contratto con la nuova compagnia prima che scada la polizza precedente.

Il divieto di **tacito rinnovo** si estende anche all'**assicurazione** dei cosiddetti "rischi accessori" - per esempio, l'**assicurazione** furto e incendio, l'**assicurazione** kasco (che copre i danni subiti dal veicolo dell'assicurato), ecc. - [2].

## Documenti necessari per il passaggio alla nuova compagnia

I documenti da presentare per la stipula della nuova polizza sono

- Documento di riconoscimento
- Codice fiscale
- Libretto di circolazione del mezzo
- **Attestato di rischio**
- Certificato di proprietà del veicolo. In caso di mezzo usato è necessario l'atto di passaggio della proprietà
- Ricevuta di pagamento del premio relativo al nuovo contratto, il cui versamento deve avvenire, appunto, entro la data di scadenza della polizza precedente.

Particolarmente importante è l'**attestato di rischio**.

Questo documento rappresenta la storia assicurativa del contraente e riporta dati estremamente utili alla nuova compagnia per determinare le condizioni del contratto - in particolare, l'entità del premio - quali gli incidenti dei quali il cliente è stato responsabile oppure vittima, le caratteristiche di tali sinistri, la classe di merito raggiunta nonché quella individuata per l'anno a venire.

L'**attestato** deve essere consegnato per via telematica all'assicurato almeno 30 giorni prima della cessazione della polizza [3].

Va infine ricordato che il nuovo contratto entra in vigore automaticamente alla scadenza del contratto precedente.

## **Note**

**[1]** Art. 170 bis, comma 1 del Decreto legislativo 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”), introdotto dall’art. 22, comma 1 del Decreto legge 179/2012. **[2]** Art. 170 bis, comma 1 bis del Decreto legislativo 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”), inserito dall’art. 1, comma 25 della legge n. 124/2017.

**[3]** Regolamento dell’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) del 19/5/2015.